



# CITTÀ DI GERACE



I Borghi più Belli d'Italia  
*Il fascino dell'Italia nascosta*

89040 Provincia di Reggio Calabria via Sottoprefettura n° 1

tel. 0964/356243 fax 0964/356003

[www.comunedigerace.rc.it](http://www.comunedigerace.rc.it) E-Mail [comunedigerace@libero.it](mailto:comunedigerace@libero.it)

Pec: [comunedigerace@postecert.it](mailto:comunedigerace@postecert.it)

Cod. Fisc. 81002190809 – Part. IVA 01240160802

## ORDINANZA N. 21/18

### Protocollo Generale

N° 4430 Del 28-05-2018

## PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI CONFINANTI LE STRADE PUBBLICHE - ANNO 2018-

### IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm.;

**Premesso** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;  
**Che** tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza, igiene e sanità pubblica ;

**Accertato** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**Considerato**, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

**Vista** la Legge 21.11.2000 n°353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Vista** la Legge Regionale 22/12/2017, n. 51;

**Visto** il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per

la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

**Visti** gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

**Viste** le norme del vigente Codice Civile;

**Visto** il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017;

**ORDINA**

#### ART.1

Durante il **periodo compreso tra il 30 Maggio ed il 30 Settembre 2018** è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Gerace:

- **Accendere fuochi;**
- **usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;**
- **di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;**
- **abbandonare rifiuti in discariche abusive;**
- **esercitare attività pirotecnica non controllata e/o autorizzata;**

#### ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, aziende agricole e conduttori di terreni agricoli con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati **costantemente nel periodo sopra indicato all'art.1**, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

#### ART. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

#### ART. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

#### ART. 5

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00.

#### ART. 6

I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie od altre attrezzature, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

#### ART. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 20,00;

## ART. 8

Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

La presente ordinanza viene trasmessa:

1. Alla Prefettura di Reggio Calabria;
2. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria;
3. All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Reggio Calabria;
4. Alla Stazione Carabinieri di Gerace;
5. Alla Stazione Carabinieri Forestali di Gerace;
6. Ai locali Vigili Urbani;
7. All'Ufficio Tecnico Comunale;
8. Alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile - Catanzaro;
9. Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
10. Inoltre va pubblicata all'albo online e sul sito istituzionale dell'Ente;

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Garreffa - Responsabile del Procedimento del Comune di Gerace.

Per quanto non espressamente riportato nella presente ordinanza si rimanda alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 51 "norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" - (Pubblicata sul BURC n. 130 del 22/12/2017).

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

*Dalla Residenza municipale, li 22.05.2018*

**IL SINDACO**  
*f.to Dott. Giuseppe Pezzimenti*